

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

E PER IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

CAPO I

TITOLO I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 – Classificazione del Comune
- Art. 3 – Gestione del servizio
- Art. 4 – Funzionario responsabile
- Art. 5 – Tariffe
- Art. 6 – Soggetto passivo
- Art. 7 – Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 8 – Richieste di autorizzazione
- Art. 9 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 10 – Tipologia e quantità degli impianti destinati alle pubbliche affissioni
- Art. 11 – Piano generale degli impianti
- Art. 12 – Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 13 – Rimborso di spese
- Art. 14 – Esposizione della pubblicità a cura del Comune

CAPO II

TITOLO I – Imposta comunale sulla pubblicità – modalità di applicazione – tariffe

- Art. 15 – Presupposto dell'imposta
- Art. 16 – Obbligo della dichiarazione
- Art. 17 – Casi di omessa dichiarazione
- Art. 18 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 19 – Imposta sulla pubblicità – Tariffe
- Art. 20 – Pagamento dell'imposta
- Art. 21 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
- Art. 22 – Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 23 – Procedura coattiva
- Art. 24 - -Rimborsi
- Art. 25 – Riduzioni dell'imposta
- Art. 26 – Esenzioni dall'imposta
- Art. 27 – Gestione contabile dell'imposta
- Art. 28 – Contenzioso

TITOLO II – Limitazioni e divieti

- Art. 29 – Divieti generici
- Art. 30 – Limitazioni sulla pubblicità fonica
- Art. 31 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzione

CAPO III

TITOLO I – Servizio delle pubbliche affissioni

- Art. 32 – Definizione e finalità del servizio

TITOLO II – Modalità per l'effettuazione delle pubbliche affissioni – Tariffe

- Art. 33 – Modalità per le pubbliche affissioni

- Art. 34 – Consegna del materiale da affiggere
- Art. 35 – Annullamento della commissione
- Art. 36 – Diritto sulle pubbliche affissioni – Tariffe
- Art. 37 – Pagamento del diritto – Recupero somme
- Art. 38 – Riduzioni del diritto
- Art. 39 – Esenzioni dal diritto
- Art. 40 – Gestione contabile delle somme riscosse
- Art. 41 – Contenzioso

CAPO IV

SANZIONI E NORME FINALI

Imposta comunale sulla pubblicità –Diritto pubbliche affissioni

- Art. 42 – Sanzioni tributarie - interessi
- Art. 43 – Sanzioni amministrative

CAPO V

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 44 – Principi generali
- Art. 45 – Informazione del contribuente
- Art. 46 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 47 – Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 48 – Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti
- Art. 49 – Interpello del contribuente

CAPO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 50 – Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 51 – Norme transitorie
- Art. 52 – Pubblicità del Regolamento
- Art. 53 – Variazioni del Regolamento
- Art. 54 – Entrata in vigore

TARIFFE

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito e scopo del Regolamento)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quanto altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. precitato.

Art. 2

(Classificazione del Comune)

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Lagosanto, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. N. 507/93, è da considerarsi appartenente alla V classe, rientrando nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Art. 3

(Gestione del servizio)

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.
2. Con deliberazione di Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità di quanto disposto dall'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/97, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, bisogna valutare la possibilità della gestione associata.
3. Per l'affidamento della gestione a terzi si procederà mediante uno dei sistemi di gara previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di appalto di pubblici servizi.
4. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
5. Nel caso di affidamento in concessione, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 4
(Funzionario Responsabile)

1. Al Funzionario Responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.
3. Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di determinazione, dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 5
(Tariffe)

1. **Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il trentuno marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal primo gennaio del medesimo anno, e qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.**
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 6
(Soggetto passivo)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni è colui che richiede il servizio, e in solido colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 7
(Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari)

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del titolo II, capo I, del Codice della strada previsto dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 così come modificato dal D.Lgs. 10/9/1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal titolo II, capo I, paragrafo 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 riguardante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
2. **La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento dell'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.**

Art. 8
(Richieste di autorizzazione)

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco.
2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica, l'indirizzo del rappresentante legale;
 - b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
 - c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato. La descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo;
 - d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante..
3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art. 9
(Rilascio dell'autorizzazione)

1. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
2. **L'Ufficio Tecnico esaminerà le richieste in ordine cronologico di presentazione, previa acquisizione dei pareri degli uffici comunali interessati.**
3. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.
4. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.
Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza alle indicate prescrizioni, l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
5. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.
6. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario.
7. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e

locazioni di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7.

Art. 10

(Tipologia e quantità degli impianti destinati alle pubbliche affissioni)

1. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'articolo 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.
2. A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
 - tabelle monofacciali, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

a) verticali	cm. 70x100	-	100x140	-	140x200
b) orizzontali	cm. 100x70	-	140x100	-	200x140
 - tabelle bifacciali (stendardi), costituite da tabelle supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm. 100 – le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

a) tabelle verticali	cm. 70x100	-	100x140	-	140x200
b) tabelle orizzontali	cm. 100x70	-	140x100	-	200x140
 - impianti grandi formati (posters)
Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità del manufatto.
La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm. 15 di altezza.
Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.
3. Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq. 30 per ogni 1000 abitanti quindi, **risultando la popolazione residente nel territorio comunale, compresa tra i 4.000 e 5.000 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq. 120.**
4. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:
 - impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale.
Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva;

- impianti destinati alle affissioni prive di rilevanza economica.
Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonal, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva;
- Impianti destinati alle affissioni commerciali.
Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 60% della superficie complessiva.

Art. 11
(Piano generale degli impianti)

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio Comunale entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei settori comunali interessati.
3. Il piano dovrà prevedere, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli 7 e 10, la distribuzione degli impianti pubblicitari escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

Art. 12
(Impianti privati per affissioni dirette)

1. Nel rispetto della tipologia e delle quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 7 e della predisposizione del piano generale degli impianti di cui all'articolo 11, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manufatti e simili.

Art. 13
(Rimborso di spese)

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 8 dovrà essere allegata la quietanza dell'Economo Comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di Euro 25,82, così determinato:

a) Diritti di istruttoria – compresi i sopralluoghi	Euro 18,07
b) Rimborso stampati	Euro 7,75

TOTALE	Euro 25,82
	=====

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 14
(Esposizione della pubblicità a cura del Comune)

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.
2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

CAPO II

TITOLO I

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
MODALITA' DI APPLICAZIONE – TARIFFE

Art. 15
(Presupposto dell'imposta)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 16
(Obbligo della dichiarazione)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 17
(Casi di omessa dichiarazione)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 12 – effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - all'art. 13 – effettuata con veicoli;

- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 – realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- all'art. 15:
 - comma 1 – effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - comma 2 – effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - comma 3 – effettuata con palloni frenati e simili;
 - comma 4 – effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - comma 5 – effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 18

(Modalità di applicazione dell'imposta)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali l'imposta è calcolata separatamente in base alla superficie di ciascuna di esse. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 19
(Imposta sulla pubblicità – Tariffe)

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune o al Concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs 15/11/93 n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportate in tariffa per farne parte integrante.

Art. 20
(Pagamento dell'imposta)

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12 commi 1, 3, 13 e 14 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93 per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. **Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.**
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad Euro **1.549,37**.

Art. 21
(Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. **L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco, previa acquisizione dei pareri degli Uffici Comunali interessati.**

Art. 22
(Rettifica ed accertamento d'ufficio)

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 23
(Procedura coattiva)

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.Lgs. 13/4/1999 n. 112. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 24
(Rimborsi)

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 25
(Riduzioni dell'imposta)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro esclusivamente per le proprie attività;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 26
(Esenzioni dall'imposta)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione ;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno di vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- 2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.**

Art. 27
(Gestione contabile dell'imposta)

- 1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e del Decreto del Ministero delle Finanze del 26/4/1994 avente per oggetto "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".
- 2. Il Funzionario Responsabile e l'Istruttore addetto ai tributi di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 28
(Contenzioso)

- 1. **Avverso gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, entro 60 giorni dalla data di notificazione (artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. 31/12/92 n. 546). Il ricorso, in bollo e redatto in duplice esemplare, è proposto mediante notifica all'Ufficio Comunale a norma degli artt. 137 e seguenti del C.P.C. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3, e art. 20 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546).**

TITOLO II – LIMITAZIONI E DIVIETI

Art. 29
(Divieti generici)

- 1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
- 2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) L'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;

- b) Gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495;
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
- a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495.

Art. 30
(Limitazioni sulla pubblicità fonica)

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 22,00.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di luoghi di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

Art. 31
(Limiti alla pubblicità mediante distribuzione)

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace ai divieti di cui all'articolo 15 lettere a), b), c), f), i) del nuovo Codice della Strada.

CAPO III

TITOLO I
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 32
(Definizione e finalità del servizio)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

TITOLO II
MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE

Art. 33
(Modalità per le pubbliche affissioni)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di **Euro 25,82** per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio..
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti, sarà immediatamente rimosso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 34
(Consegna del materiale da affiggere)

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 35
(Annullamento della commissione)

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 33, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al Concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 33.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 33 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.
6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

Art. 36

(Diritto delle pubbliche affissioni – Tariffe)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al Concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli art. 19, 20, e 21 del richiamato decreto legislativo, che andranno riportati in tariffa per farne parte integrante.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 37

(Pagamento del diritto – Recupero somme)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 38

(Riduzioni del diritto)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 39
(Esenzioni dal diritto)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari, relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 40
(Gestione contabile delle somme riscosse)

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e del Decreto del Ministero delle Finanze del 26/4/1994 avente per oggetto "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Art. 41
(Contenzioso)

1. **Avverso gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, entro 60 giorni dalla data di notificazione (Artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546).**
2. **Il ricorso, in bollo e redatto in duplice esemplare, è rposto mediante notifica all'Ufficio Comunale a norma degli artt. 137 e seguenti del C.P.C. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3, e art. 20 del D.Lgs. 31/12/92, n. 546).**

CAPO IV – SANZIONI E NORME FINALI

Imposta comunale sulla pubblicità – Diritto pubbliche affissioni

Art. 42
(Sanzioni tributarie interessi)

1. **Le sanzioni tributarie e gli interessi sono disciplinate ai sensi dei D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, 472, 473 e dal Regolamento generale delle entrate tributarie Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____.**

Art. 43
(Sanzioni amministrative)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 103,29 ad Euro 1.032.91 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 11.

CAPO V

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 44
Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 45
Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 46
Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono assunti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali può derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 47
Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti comunque indicano:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 48
Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si è conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulta posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 49
Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro **120/30** giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non perviene al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non sono irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non ha ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50
(Rinvio ad altre disposizioni)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.
2. Viene contestualmente abrogato il regolamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 7/9/1994 e successive modifiche con integrazioni.

Art. 51
(Norme transitorie)

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro tre anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicati questi ultimi, salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

Art. 52
(Pubblicità del Regolamento)

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 53
(Variazioni del Regolamento)

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 54
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Allegato "B" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

COMUNE DI LAGOSANTO (FE)

SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

T A R I F F E

**dell'IMPOSTA COMUNALE
sulla PUBBLICITÀ e del DIRITTO
sulle PUBBLICHE AFFISSIONI**

Ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507

in vigore dal 1/1/2002

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ZONA CATEGORIA
NORMALE

● PUBBLICITÀ ORDINARIA

(Art 12; per 1 mq.)

– Annuale:

fino a mq 1	EURO 11,36 (L. 22.000)
oltre mq. 1 e fino a mq. 5,5	EURO 11,36 (L. 22.000)
oltre mq 5,5 e fino a mq 8,5	EURO 17,04 (L. 33.000)
oltre mq 8,5	EURO 22,72 (L. 44.000)

● Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:

	1 mese	2 mesi	3 mesi
fino a mq 1	EURO 1,14 (L. 2.200)	EURO 2,28 (L. 4.400)	EURO 3,42 (L. 6.600)
oltre mq. 1 e fino a mq. 5,5	EURO 1,14 (L.2.200)	EURO 2,28 (L. 4.400)	EURO 3,42 (L. 6.600)
oltre mq 5,5 e fino a mq 8,5	EURO 1,71 (L. 3.300)	EURO 3,42 (L. 6.600)	EURO 5,13 (L.9.900)
oltre mq 8,5	EURO 2,28 (L. 4.400)	EURO 4,56 (L.8.800)	EURO 6,84 (L.13.200)

● PUBBLICITÀ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA

(Art 7, comma 7; per 1 mq.)

– Annuale:

fino a mq 1	EURO 22,72 (L. 44.000)
oltre mq. 1 e fino a mq. 5,5	EURO 22,72 (L. 44.000)
oltre mq 5,5 e fino a mq 8,5	EURO 28,40 (L. 55.000)
oltre mq 8,5	EURO 34,08 (L. 66.000)

■ Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:

	1 mese	2 mesi	3 mesi
fino a mq 1	EURO 2,27 (L. 4.400)	EURO 4,54 (L. 8.800)	EURO 6,81 (L. 13.200)
oltre mq. 1 e fino a mq. 5,5	EURO 2,27 (L. 4.400)	EURO 4,54 (L. 8.800)	EURO 6,81 (L. 13.200)
oltre mq 5,5 e fino a mq 8,5	EURO 2,85 (L. 5.500)	EURO 5,70 (L. 11.000)	EURO 8,55 (L.16.500)
oltre mq 8,5	EURO 3,42 (L. 6.600)	EURO 6,84 (L. 13.200)	EURO 10,26 (L. 19.800)

● PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante
(art. 14; per 1 mq.)

– Annuale EURO 39,66 (L. 76.800)

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:

	1 mese	2 mesi	3 mesi
	EURO 3,97 (L.. 7.680)	EURO 7,94 (L. 15.360)	EURO 11,91 (L.23.040)

Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe indicate.

● PUBBLICITÀ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI

(art. 14; indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione)

– Ogni giorno EURO 2,48 (L. 4.800)

Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.

- **PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI**
(Art. 15 - per 1 mq)
– Per ogni periodo di 15 gg. o frazione EURO 11,36 (L. 22.000)
 - **PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI**
(Art. 15)
– Per ogni giorno o frazione EURO 59,50 (L. 115.200)
 - **PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI**
(Art. 15)
– Per ogni giorno o frazione EURO 29,75 (L. 57.600)
 - **PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE**
(Art. 15)
– Per ogni giorno o frazione EURO 2,48 (L. 4.800)
 - **PUBBLICITÀ SONORA**
(Art. 15)
– Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione EURO 7,44 (L. 14.400)
 - **PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI**
(Art. 13; per 1 mq.) - Annuale
 - Interna EURO 11,36 (L. 22.000)
 - Esterna:
 - fino a mq 5,5 EURO 11,36 (L. 22.000)
 - da mq 5,5 a mq 8,5 EURO 17,04 (L. 33.000)
 - oltre mq 8,5 EURO 22,72 (L. 44.000)
- Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%
- **PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO**
(Art. 13; per anno solare)
 - Autoveicoli > q.li 30:
 - senza rimorchio EURO 89,24 (L. 172.800)
 - con rimorchio EURO 178,48 (L. 345.600)
 - Autoveicoli < q.li 30:
 - senza rimorchio EURO 59,50 (L. 115.200)
 - con rimorchio EURO 119,00 (L. 230.400)
 - Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 precedenti categorie:
 - senza rimorchio EURO 29,75 (L. 57.600)
 - con rimorchio EURO 59,50 (L. 115.200)

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA (art. 17)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi perchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dello Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ZONA CATEGORIA
NORMALE

● PER OGNI FOGLIO DI cm. 70x100

- per i primi dieci giorni EURO 1,24 (L. 2.400)
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. EURO 0,37 (L. 720)

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%

● PER MANIFESTI COSTITUITI

DA 8 FINO A 12 FOGLI

- per i primi dieci giorni EURO 1,86 (L. 3.600)
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. EURO 0,56 (L. 1.080)

● **PER MANIFESTI COSTITUITI
DA OLTRE 12 FOGLI**

- per i primi dieci giorni EURO 2,48 (L. 4.800)
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. EURO 0,74 (L.1.440)

Se l'affissione è richiesta su spazi scelti dall'utente è dovuta una maggiorazione del 100%⁽¹⁾

Per le affissioni d'urgenza, notturne o festive, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10%, con un minimo di EURO 25,82 (L. 50.000) per ogni commissione.

RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ESENZIONI DAL DIRITTO (art. 21)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.